

**REGOLAMENTO AREA DI STAZIONAMENTO**  
**UNITA' DA PESCA E DA DIPORTO**  
**COMUNE DI SAN VITO CHIETINO**

**Art.1**

Ogni attività svolta nella zona di spiaggia individuata nell'allegata planimetria in regime di concessione al Comune di San Vito Chietino è destinata allo stazionamento delle unità da pesca e da diporto ed è soggetta al presente regolamento.

**Art.2**

L'arenile di cui al precedente articolo, viene suddiviso in posti barca da diporto e posti barca da pesca da assegnare a titolo gratuito ai richiedenti con priorità ai titolari di barche da pesca con licenza e ai residenti nel Comune di San Vito Chietino.

**Art.3**

Sono vietate destinazioni diverse da quelle indicate nel presente regolamento.

**Art.4**

Ogni residente nel Comune di San Vito Chietino proprietario di un natante può inoltrare all'ufficio comunale del Demanio - a mezzo del modello reperibile presso il medesimo ufficio - richiesta di assegnazione di un posto barca con ingombro massimo di ml. 6,00 x 2,50.

Può essere assegnato soltanto un unico posto barca per ogni singolo nucleo familiare.

Il posto barca assegnato non potrà essere ceduto ovvero concesso a terzi neanche a titolo gratuito.

**Art.5**

La richiesta di cui al precedente articolo deve essere corredata da una riproduzione fotografica del natante oggetto di stazionamento.

**Art.6**

In caso di sostituzione del natante o rinuncia al posto barca il titolare dovrà darne immediata comunicazione scritta all'ufficio comunale allegando la riproduzione fotografica del natante oggetto di stazionamento.

**Art.7**

I titolari hanno la possibilità di scambiarsi i posti barca assegnati, previa comunicazione all'ufficio comunale competente.

### **Art.8**

Il comportamento negligente dell'assegnatario comporterà la revoca del posto barca a insindacabile giudizio del Comune e la rimozione dell'imbarcazione sarà effettuata dal Comune a spese del proprietario.

### **Art.9**

Per comportamento negligente è da intendersi:

- La permanenza del natante in evidente stato di abbandono;
- L'assenza ingiustificata e prolungata dell'imbarcazione dal posto assegnato.
- Il mancato rispetto delle modalità di stazionamento indicate agli art. 9 e 10 del presente Regolamento.
- Il mancato rispetto dell'uso delle attrezzature comuni.

### **Art.10**

Tutte le autorizzazioni sono annuali ed hanno scadenza il 31 Dicembre dell'anno in corso. Il rinnovo della autorizzazione dovrà essere effettuato entro il 31 marzo dell'anno successivo, pena la rimozione coattiva del natante dal posto assegnato con oneri a carico del proprietario. In sede di prima applicazione le richieste di assegnazione di cui all'art. 5 devono essere presentate entro e non oltre il 30 luglio 2010.

### **Art.11**

I posti barca disponibili verranno assegnati in ordine di presentazione della richiesta. A tal fine farà fede il numero di protocollo del Comune assegnato alla richiesta.

Previo provvedimento degli Uffici comunali preposti, il posto assegnato lasciato libero dalle imbarcazioni, potrà essere assegnato in uso temporaneo ad un altro richiedente previa preventiva comunicazione al competente ufficio comunale.

### **Art.12**

Il titolare dovrà provvedere a curare lo stazionamento della propria imbarcazione; le imbarcazioni poste sull'arenile dovranno altresì risultare sopraelevate a mezzo di pali corredati da tacchi laterali, carrelli o invasi ed essere posizionate in modo tale da favorire l'uscita dell'acqua piovana. La barca dovrà essere altresì coperta con telone, preferibilmente di colore azzurro, saldamente fissato all'imbarcazione.

### **Art.13**

Il titolare dovrà mantenere pulita la propria imbarcazione e l'area immediatamente circostante ad essa rimuovendo i depositi di materiale spiaggiato e/o portati dal vento e in tal senso è

consigliabile dotare il natante di un telone di copertura che in caso di chiusura totale dovrà riportare il numero di riconoscimento assegnato al natante.

#### **Art.14**

Tutte le imbarcazioni sull'arenile dovranno obbligatoriamente esporre la targhetta numerata assegnata dal Comune per una pronta identificazione, da posizionare preferibilmente a poppa dell'imbarcazione. Il costo della targhetta sarà a carico del proprietario dell'imbarcazione e fornita dal Comune.

#### **Art.15**

Le imbarcazioni non dovranno stazionare al di fuori del posto assegnato, salvo casi di emergenza (mareggiate, lavori etc.) e comunque, cessata l'emergenza, dovranno essere prontamente ricollocate al proprio posto a cura del proprietario.

#### **Art.16**

Le vie di alaggio e varo dovranno essere impegnate dalle imbarcazioni per il tempo strettamente necessario alla manovra, salvo casi di emergenza.

#### **Art.17**

E' vietato depositare sulla battigia qualsiasi tipo di materiale ( reti, remi, boe, ecc.).

#### **Art. 17 bis**

“E' vietato stazionare imbarcazioni su spiagge libere e su scogliere ad esse adiacenti e sulle calate a mare”

#### **Art.18**

L'Amministrazione concedente, si intende, in ogni caso manlevata da qualsiasi responsabilità, di qualsiasi natura e genere, presente e futura, nei confronti dei concessionari.